*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 250**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

89A4894

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 ottobre 1989, n. 349.

**Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega ad adottare un testo unico)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunità europee ed alla complessità e peculiarità del servizio.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli

stessi in via amministrativa, nonchè di ripartizione dei proventi di confisca.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.

Art. 2.

*(Princìpi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio;

*b*) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto;

*c*) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale visita e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:

1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;

2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri

documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonchè della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati;

*d*) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo;

*e*) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonchè di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta; il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria;

*f*) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione;

*g*) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario;

*h*) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio; essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna. Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci;

*i*) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza;

*l*) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci;

*m*) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione;

*n*) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione:

1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;

2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonchè delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;

3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;

4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti;

5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico;

*o*) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con

quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;

*p*) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonchè delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:

1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad interve nire al momento dell'operazione doganale; attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;

2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;

3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

*q*) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato;

*r*) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità;

*s*) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione;

*t*) le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità europee.

Art. 3.

*(Princìpi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette)*

1. Le norme da emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

*b*) al dipartimento di cui alla lettera *a*) sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre

previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento;

3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonchè la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri *B* e *I* della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;

4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonchè un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989; e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri Paesi membri;

6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati;

*c*) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera *b*), numero 1), saranno attribuiti i

compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonchè degli uffici di cui alla lettera *b*), numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;

2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;

3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti:

4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;

5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310;

6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;

7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;

8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;

9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;

*d*) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabilità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanza ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *s*);

*e*) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

*f*) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1° gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale;

*g*) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali;

*h*) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera *f*), con

riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato a decorrere dal 1990 in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali:

1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;

2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vice direttore generale;

3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;

*i*) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

Art. 4.

*(Princìpi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando

avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei contesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;

b) saranno definite le condizioni perchè si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro operato.

Art. 5.

*(Princìpi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione del contenuto dell'articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) aggiornamento dell'articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988;

c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il beneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse;

d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, già autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.

Art. 6.

*(Termini delle deleghe legislative)*

1. I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'articolo 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'articolo 1, comma 1, sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonchè la relativa data di inizio.

3. I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto legislativo relativo all'ordinamento e all'esercizio dei magazzini generali di cui all'articolo 1, comma 3, sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potrà essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta.

Art. 7.

*(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste; dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1989

*Il Presidente supplente della Repubblica*

SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

Il R.D. n. 126/1927 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1927.

*Note all'art. 2:*

— La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari [ossia: *a)* dispensa dalla dichiarazione scritta; *b)* dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; *c)* svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; *d)* sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; *e)* tassazione delle spedizioni composite].

— La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica [ossia: *a)* indicazione della dichiarazione; *b)* documenti da allegare alla dichiarazione; *c)* esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; *d)* dichiarazioni incomplete]; 2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica [ossia: *a)* verifica dei documenti; *b)* visita delle merci; *c)* prelievo di campioni; *d)* attestazione del servizio doganale]; 3) sorte delle merci

dichiarate per l'immissione in libera pratica [ossia: *a)* svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; *b)* abbandono delle merci; *c)* distruzione delle merci].

— La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate [ossia: *a)* dispensa dalla dichiarazione scritta; *b)* dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; *c)* concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; *d)* sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati].

— La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione [ossia: *a)* verifica dei documenti; *b)* visita delle merci; *c)* prelievo di campioni; *d)* attestazione del servizio doganale]; 3) autorizzazione all'esportazione delle merci.

— Il testo dell'art. 9 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge n. 1203/1957, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.

2. Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

— L'art. 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 254/1985, è così formulato:

«Art. 126 *(Merci vincolate a documento di trasporto internazionale).* — *Il Ministro delle finanze può consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma.*

Il Ministro per le finanze può altresì consentire che all'uscita dal territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalità.

Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235.

Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto è riconosciuto valido quale documento doganale; l'esito doganale del trasporto è accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalità stabilite in seno agli organi delle Comunità europee o in altra sede internazionale. È fatta salva in ogni caso la facoltà degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarità o di abusi.

In caso di irregolarità verificatesi nel corso del trasporto e sempreché non si rendano applicabili le disposizioni dell'art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarità si è verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarità è stata constatata. È fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate.

*I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo dei mezzi»*

Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 127 del medesimo testo unico, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 254/1985:

«Art. 127 *(Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali).* — Il Ministro per le finanze può autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.

*Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985».*

— Il regolamento n. 222/77, relativo al transito comunitario delle merci, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 9 febbraio 1977. In particolare, il regolamento suddetto reca: 1) norme generali sul transito comunitario; 2) procedura del transito comunitario esterno; 3) procedura del transito comunitario interno; 4) disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto; 5) disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta; 6) disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli; 7) disposizioni relative alla statistica; 8) disposizioni relative al comitato del transito comunitario.

— L'art. 76 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 76 *(Rimedi giurisdizionali).* — Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale».

— L'art. 74 del medesimo testo unico così recita:

«Art. 74 *(Revisione dell'accertamento)*. — La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresì invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica: il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia.

Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della Guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione.

Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva.

La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti.

Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate».

— Il titolo V del medesimo testo unico reca la normativa in materia di procedure e regimi doganali particolari. Il capo I del predetto titolo V concerne le procedure semplificate di accertamento per le operazioni doganali relative a merci provenienti dall'estero.

— L'art. 163 e l'art. 236 del ripetuto testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, sono così formulati:

«Art. 163 *(Magazzini generali)*. — Può essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini generali situati nelle località sedi di dogana.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana, a condizione che l'amministrazione del magazzino generale assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale».

«Art. 236 *(Esecuzione della procedura)*. — I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti nel numero prescritto di esemplari direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione è poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilità dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza.

La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore è considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale.

Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza.

La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite.

Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 6. — 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge la cui riscossione è demandata agli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a L. 20.000».

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguato, relativamente ai limiti di somma in esso indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 8 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori*). — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

*a)* esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite dà leggi o regolamenti anche ministeriali;

*b)* approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

*c)* concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

*d)* disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;

*e)* provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

*f)* promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

*g)* adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

*h)* disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

*i)* provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

*l)* provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi».

— Il testo dei quadri *B* ed *I* della tabella VII allegata al citato D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Quadro *B.* — *Dirigenti per i servizi amministrativi centrali*

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| D | Dirigente superiore | 62 | Vice direttore generale (*b*) | 9 |
| | | | Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto | 47 |
| | | | Capo ufficio gestione aggiunto | 6 |
| E | Primo dirigente | 106 | Direttore di divisione | 106 |
| | | 168 | | |

Quadro *I.* *Dirigenti amministrativi*

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| D | Dirigente superiore | 102 | Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e capi servizio | 55 |
| | | | Direttore di ragioneria centrale | 26 |
| | | | Direttore di ragioneria regionale | 20 |
| | | | Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato | |
| E | Primo dirigente | 232 | Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali; vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri, e presso il consiglio dei consulenti economici | 233» |
| | | 334 | | |

— Il testo degli articoli 2 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494) e 4 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) è il seguente:

«Art. 2 (*Organici*). — 1. Le ammministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto; entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici.

4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione

6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

*7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.*

*8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.*

9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione;

*b)* modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvederà, su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

*c)* modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvederà, dopo aver attuato i processi di mobilità previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione».

«Art. 4 *(Mobilità interna all'Amministrazione)*. — 1. Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.

3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: *a)* condizioni di famiglia; *b)* eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; *c)* servizio già prestato in sedi disagiate; *d)* anzianità di servizio; *e)* anzianità di sede di provenienza; *f)* motivi di salute.

5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.

7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.

8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.

9. È consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.

10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti».

— La legge n. 310/1957, che dispone la «Istituzione della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957.

— Il testo dell'art. 26 del già citato D.P.R. n. 266/1987 è il seguente:

«Art. 26 *(Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali)*. — 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.

5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

— La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983.

— Il D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 31 luglio 1978.

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) è il seguente:

«Art. 10 *(Compenso incentivante).* — Dal 1° gennaio 1984 è istituito a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

*a)* le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
*b)* i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
*c)* le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto *c)* del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata *ad personam* e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordiario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di lire 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 302/984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) è il seguente:

«Art. 3. — In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984».

*Note all'art. 5:*

— Il testo degli articoli 21 e 26 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con R.D. n. 126/1927, è il seguente:

«Art. 21. — Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.

Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini».

«Art. 26. — Per introdurre merci estere in Magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale.

Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'Ufficio doganale, nel ricevere la dichiarazione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione».

— Gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è il seguente:

«Art. 97 *(Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia).* — Il capo del compartimento doganale può autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti è subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione può, altresì, essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarità nella gestione del magazzino o recinto.

L'autorizzazione è rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilità; essa può essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilità, quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.

Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilità gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.

Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia».

«Art. 98 *(Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati).* — Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.

Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziché ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilità tenute dai rispettivi gestori.

Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comuque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.

In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma pecedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta».

«Art. 99 *(Merci cadute in abbandono)*. — Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano».

— Il testo dell'art. 12 del regolamento n. 2503/88, relativo ai depositi doganali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L 225 del 15 agosto 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 20 ottobre 1988, seconda serie speciale, è il seguente:

«Art. 12. — Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'art. 28.

Oltre alla procedura normale esse prevèdono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi:.

*a)* all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante:

iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'art. 14, o

presentazione delle merci all'autorità doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione;

*b)* senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale».

Per la migliore comprensione della norma innanzi riportata, si ritiene opportuno pubblicare anche il testo dell'art. 28 del medesimo regolamento n. 2503/88:

«Art. 28. — 1. Le disposizioni necessarie all'appliazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'art. 148, paragrafo 2 del trattato.

Il presidente non partecipa al voto.

3. *a)* La commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato.

*b)* Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

*c)* Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione».

— Il testo dell'art. 1, paragrafo 2, del predetto regolamento n. 2503/88/CEE è il seguente:

«2. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di:

*a)* merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale;

*b)* merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci».

*Nota all'art. 7:*

Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2550):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) il 6 aprile 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 12 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 1°, 8 giugno 1988; 9 novembre 1988; 2, 8, 16 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1988 (atto n. 2550/*A* - relatore on. GALLI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 maggio 1989.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1766):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 28 settembre 1989

Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 1989 (atto n. 1766/*A* - relatore sen. SANTALCO).

Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 1989.

**89G0417**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1989.

**Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere, nel corso del 1989, seimila allievi agenti della Polizia di Stato idonei dall'arruolamento straordinario disposto con decreto ministeriale 10 novembre 1986.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 333-B/02A.4/89 in data 6 dicembre 1988 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1989, seimila allievi agenti della Polizia di Stato, idonei all'arruolamento straordinario disposto con decreto ministeriale 10 novembre 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 70, recante delega all'on.le dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 83 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Ministero del tesoro con telex n. 113242 RSG, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità:

Decreta:

Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, seimila allievi agenti della Polizia di Stato idonei dall'arruolamento straordinario disposto con decreto ministeriale 10 novembre 1986, come di seguito indicati: gennaio 1989 millenovecento unità; aprile 1989 cinquecento unità; maggio 1989 ottocento unità; agosto 1989 ottocento unità; settembre 1989 milletrecento unità; novembre 1989 settecento unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1989

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
CIRINO POMICINO

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1989*
*Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 311*

89A4904

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1989.

**Autorizzazione al Ministero dell'interno a richiamare in servizio, nel corso del 1989, quattordicimilacinquecento vigili del fuoco discontinui.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 21104/15304 in data 12 novembre 1988 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio nel corso del 1989, quindicimilacentoventiquattro vigili del fuoco discontinui;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on.le dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Ministero del tesoro, con telex n. 181492/104275 RGS, ha espresso parere favorevole limitatamente al richiamo di quattordicimilacinquecento unità;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio, nel corso del 1989, quattordicimilacinquecento vigili del fuoco discontinui.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1989

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
CIRINO POMICINO

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1989*
*Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 312*

**89A4905**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 1989.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Giancarlo Ruffino.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale il sen. Giancarlo Ruffino è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Giancarlo Ruffino viene delegata la trattazione degli affari di competenza del dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa;

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro

Roma, addì 26 luglio 1989

*Il Ministro:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989*
*Registro n. 49 Interno, foglio n. 217*

**89A4870**

DECRETO 26 luglio 1989.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valdo Spini.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Valdo Spini è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno l'on. Valdo Spini viene delegata la trattazione degli affari di competenza della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dell'ufficio centrale zone di confine, della direzione centrale per i servizi elettorali della direzione generale dell'Amministrazione civile, dell'ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari chè con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, addì 26 luglio 1989

*Il Ministro:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989*
*Registro n. 49 Interno, foglio n. 218*

**89A4871**

DECRETO 26 luglio 1989.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Franco Fausti.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Franco Fausti è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Franco Fausti viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile — esclusa la Direzione centrale per i servizi elettorali — della Direzione generale degli affari dei culti, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali;

le questioni relative all'applicazione del Concordato cona la Santa Sede.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, addì 26 luglio 1989

*Il Ministro:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989*
*Registro n. 49 Interno, foglio n. 219*

89A4872

DECRETO 26 luglio 1989.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale l'on. Saverio d'Aquino è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno l'on. Saverio d'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e della Direzione generale dei servizi civili, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, addì 26 luglio 1989

*Il Ministro:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989*
*Registro n. 49 Interno, foglio n. 220*

89A4873

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 15.788.323.495 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989 (FIO 1984).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108157, del 7 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1989, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale viene recata la variazione in aumento: per il 1989, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 27.486.213.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Difesa torrente Cordevole - FIO/B» per lire 2.998.496.280 corrispondente al progetto n. 79 - Veneto;

«Risorse idriche Metauro - FIO/C» per lire 4.997.495.570 corrispondente al progetto n. 53 - Marche;

«Viabilità forestale Friuli - FIO/B» per lire 3.997.996.475 corrispondente al progetto n. 48 - Friuli-Venezia Giulia;

«Difese idriche Molise - FIO/D» per L. 7.995.986.175 corrispondente al progetto n. 54 - Molise;

«Irrigazione Marta - FIO/B» per L. 7.496.239.060 corrispondente al progetto n. 49 - Lazio;

Atteso che, a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato delle tranches BEI, si determina la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti numeri 79, 48, 49 e 54 attraverso l'utilizzazione delle somme rispettivamente di L. 2.545.526.505, 3.796.513.385, 2.241.226.605, 7.205.057.000 e si rendono, quindi, disponibili gli importi di L. 452.969.775, 201.483.090, 5.255.012.455 e 790.928.615, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che il progetto n. 53 già è stato totalmente finanziato con le precedenti erogazioni e che, quindi, la rispettiva ulteriore tranche BEI entrata in bilancio di L. 4.997.495.570 si rende integralmente disponibile per la redistribuzione a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE;

Atteso, inoltre, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma complessiva di L. 11.697.889.505, a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 15.788.323.495 è impegnata, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, di seguito indicati:

«Difesa torrente Cordevole - FIO/B» per lire 2.545.526.505 a totale copertura;

«Viabilità forestale Friuli - FIO/B» per lire 3.796.513.385 a totale copertura;

«Irrigazione Marta - FIO/B» per L. 2.241.226.605 a totale copertura;

«Difese idriche Molise - FIO/D» per L. 7.205.057.000 a totale copertura.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 15.788.323.495 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione ecomomica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 97*

89A4875

---

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 29.347.947.995 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988 (FIO 1984).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, di 1.800 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a 1.705 miliardi di lire;

Viste le delibere CIPE del 22 febbraio 1985 e del 2 maggio 1985, con le quali sono stati ammessi a finanziamento, sulle disponibilità di cui al citato art. 37, primo comma, vari progetti di investimento di competenza delle amministrazioni centrali e regionali;

Visti i propri decreti n. 017 del 26 luglio 1988, n. 019 e n. 020 del 29 luglio 1988, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 5 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 133), il 9 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 139), il 9 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 138), nonché i successivi propri decreti numeri 031, 032 e 033 del 16 novembre 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono stati assunti impegni di spesa relativamente ai finanziamenti concessi dalla BEI a favore di vari progetti prontamente eseguibili, FIO 1984, di competenza regionale;

Atteso che, a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato di varie tranches dei finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, di cui ai soprarichiamati decreti ministeriali d'impegno, si sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a L. 29.347.947.995 da redistribuire a favore di altri progetti prontamente eseguibili, FIO 1984, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che, alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore delle regioni Emilia-Romagna (progetto n. 46 «Acquedotto 2° stralcio - condotta Isola Monte Casale»), Piemonte (progetto n. 65 «Nuove adduzioni e ristrutturazioni Consorzio Borgo Manero e Gozzano») e Puglia (progetto n. 66 «Irrigazione dei comprensori nel Salento 1° lotto») di cui alla richiamata delibera CIPE del 22 febbraio 1985, si rende necessario disporre ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei sopraindicati tre progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali tre progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 29.347.947.995 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia relativamente ai seguenti progetti:

*Regione Emilia-Romagna:*

| | |
|---|---|
| progetto n. 46 «Acquedotto 2° stralcio condotta Isola Montecasale» | L. 4.277.293.000 |
| *Regione Piemonte:* | |
| progetto n. 65 «Nuove adduzioni e ristrutturazione Borgo Manero e Gozzano» . . . . . . . . . . | » 4.822.601.000 |
| *Regione Puglia:* | |
| progetto n. 66 «Irrigazione dei comprensori nel Salento (1° lotto)» | » 20.248.053.995 |
| Totale . . . | L. 29.347.947.995 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 103*

89A4876

DECRETO 11 settembre 1989.

**Impegno della somma di L. 38.990.173.635 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988 (FIO 1983).**

## IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1983, di 1.300 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico;

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Viste le delibere CIPE del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984 e del 22 novembre 1984, con le quali sono stati ammessi a finanziamento, sulle disponibilità di cui al citato art. 21, primo comma, vari progetti di investimento di competenza delle amministrazioni centrali e regionali;

Visti i propri decreti numeri 014, 015, 016 del 26 luglio 1988, n. 018 del 29 luglio 1988, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 5 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 130) il 22 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 163), il 5 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 131) e il 9 settembre 1988 (registro n. 2, foglio n. 137), nonché il successivo proprio decreto n. 030 del 16 novembre 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali sono stati assunti impegni di spesa relativamente ai finanziamenti concessi dalla BEI a favore di vari progetti prontamente eseguibili FIO 1983 di competenza regionale;

Atteso che, a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato di varie tranches dei finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, di cui ai soprarichiamati decreti ministeriali d'impegno, si sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a L. 38.990.173.635 da redistribuire a favore di altri progetti prontamente eseguibili, FIO 1983, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che, alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore delle regioni Emilia-Romagna (progetto n. 22 «Acquedotto Romagna, condotta Isola Montecasale»), Marche (progetto n. 27 «Sistemazione idraulica ed energia fiume Potenza»), Umbria (progetto n. 41 «Centro fieristico di Bastia Umbra») e Molise (progetto n. 29 «Difesa suolo vari comuni»), di cui alla richiamata delibera CIPE del 22 novembre 1983, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei sopraindicati quattro progetti regionali, che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali quattro progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 38.990.173.635 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Molise, relativamente ai seguenti progetti:

*Regione Emilia-Romagna:*

| | |
|---|---|
| progetto n. 22 «Acquedotto Romagna condotta Isola Montecasale» | L. 18.327.000.000 |
| *Regione Marche:* | |
| progetto n. 27 «Sistemazione idraulica ed energia fiume Potenza» | » 11.147.173.635 |
| *Regione Umbria:* | |
| progetto n. 41 «Centro fieristico di Bastia Umbra» | » 1.389.000.000 |
| *Regione Molise:* | |
| progetto n. 29 «Difesa suolo vari comuni» | » 8.127.000.000 |
| Totale | L. 38.990.173.635 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

*Il Ministro:* CIRINO POMICINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 96*

89A4877

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 1989.

**Riconoscimento dell'indicazione geografica «Civitella d'Agliano» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Civitella d'Agliano» per vini da tavola la delimitazione della relativa zona di produzione e l autorizzazione all uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Lazio;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Civitella d'Agliano» per i vini da tàvola; alla delimitazione della relativa zona di produzione nonché all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Civitella d'Agliano».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Civitella d'Agliano in provincia di Viterbo.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Civitella d'Agliano» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome di vitigni: Malvasia B, Sangiovese N, Trebbiano B e Chardonnay B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

*Il Ministro:* MANNINO

89A4874

---

DECRETO 6 ottobre 1989.

**Norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica.**

## IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 2, lettera *h*);

Visto il regolamento CEE n. 997/81 del Consiglio del 26 marzo 1981 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 13, lettera *c*), che in applicazione del sopra citato art. 2 del regolamento CEE n. 355/79 prevede la possibilità di completare la designazione dei vini da tavola italiani con la qualificazione «vino novello»;

Visto il regolamento CEE n. 63/87 della commissione del 9 gennaio 1987 recante modifiche al regolamento CEE n. 997/81 sopra citato ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di utilizzare la qualificazione «novello» per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1979 concernente l'utilizzazione dei termini «giovane» e «novello» per i vini da tavola;

Visto il proprio decreto agosto 1982 contenente norme pre l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 contenente norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 contenente norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica con i quali, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930, sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Considerata l'esigenza di assicurare a tutti i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica qualificati come «novelli» modalita di produzione e commercializzazione uniformi ed adeguate ad assicurare una produzione qualificativamente valida ed una rispondente immagine commerciale;

Ritenuto necessario per motivi di carattere tecnico e tradizionale connessi alla produzione prevedere per i vini da tavola ad indicazione geografica e tipici qualificati «novelli» norme integrative riguardanti alcune caratteristiche qualitative, il termine iniziale e le modalità di immissione in commercio, nonché l'applicazione ai vini a denominazione di origine controllata e garantita ed a denominazione di origine controllata qualificati «novelli» di tutte le norme riguardanti la produzione, la presentazione e la commercializzazione della detta tipologia di vini;

Decreta:

Art. 1.

I vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita per i quali con appositi decreti del Presidente della Repubblica sia stata riconosciuta la tipologia dei «novelli» possono utilizzare la qualificazione «novello» nella propria designazione e presentazione solo dalla data di immissione al consumo a condizione che i prodotti siano imbottigliati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei disciplinari di produzione, annessi ai decreti di riconoscimento, nella rispettiva zona di produzione e vinificazione.

La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 6 novembre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacità non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validità dell'immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.

È consentita altresì l'immissione in commercio in recipienti di capacità fino a 60 litri purché il prodotto sia confezionato su fusti di acciaio inossidabile.

Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall'inizio della vinificazione stessa.

Nel periodo eventualmente intercorrente dal completamento della vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come «novelli» non potranno essere estratti dalle cantine ove è avvenuta la vinificazione per essere destinati al consumo in quanto tali.

Art. 3.

Quando particolari esigenze connesse alla commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari o all'esportazione verso i Paesi terzi lo richiedano e sia trascorso il periodo di vinificazione di cui all'art. 2, comma 3, è consentito effettuare l'estrazione dei prodotti dalle cantine fino a dieci giorni prima del 6 novembre per le successive spedizioni, ferma restando la data suddetta per l'immissione al consumo nei luoghi di destinazione.

Art. 4.

La qualificazione «novello» deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.

Trascorsa la data del 31 dicembre non è consentito cambiare la destinazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita classificati come novelli trasferendo le relative partite sui registri dei rispettivi vini non classificati novelli.

Non è consentito utilizzare la qualificazione «giovane» in alternativa a quella di «novello» o altre indicazioni similari o comunque tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini.

Art. 5.

A decorrere dalla vendemmia 1989 i vini tipici ed i vini da tavola ad indicazione geografica che intendono utilizzare la qualificazione «novello» devono ad integrazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 1979, essere immessi al comsumo solo a far data dalle ore 0,01 del 6 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Ai vini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, ed agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Nella preparazione dei vini novelli a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica deve essere presente in fase di imbottigliamento almeno il 30% di vino ottenuto a macerazione carbonica dell'uva intera.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all'11% in volume.

Il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.

I vini di cui al comma 1 del presente articolo devono fare riferimento nella loro designazione e presentazione all'annata di produzione delle uve.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1989

*Il Ministro:* MANNINO

89A4909

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1989.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 26 agosto 1989: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 8 settembre 1989: ufficio del registro di Gela per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 9 settembre 1989: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 13 settembre 1989: ufficio del registro di Clusone per assemblea del personale dell'ufficio, indetta dalle organizzazioni sindacali C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.;

in data 18 settembre 1989: ufficio del registro di Piombino per assemblea del personale dell'ufficio indetta dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 26 AGOSTO 1989

*Regione Sicilia:*
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 28 SETTEMBRE 1989

*Regione Sicilia:*
ufficio del registro di Gela.

IN DATA 9 SETTEMBRE 1989

*Regione Sicilia:*
conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IN DATA 13 SETTEMBRE 1989

*Regione Lombardia:*
ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 18 SETTEMBRE 1989

*Regione Toscana:*
ufficio del registro di Piombino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* FORMICA

89A4908

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 22 settembre 1989.

**Interventi sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle mucillagini.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, con la quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 2-*bis* della citata legge di conversione n. 283 del 1989 che assegna il potere di ordinanza al Ministero dell'ambiente per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989 ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la gravità degli effetti provocati dalla presenza di mucillagini nel Mar Adriatico;

Acquisito il parere unanime del comitato per la difesa del Mar Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, che nella riunione tenutasi il 27 luglio 1989 ha definito ed approvato, fra l'altro, le procedure per l'utilizzazione dei fondi relativi all'anno 1989 di cui al comma 5 dell'art. 2-*bis* della citata legge di conversione del 1989, prevedendo, in particolare, di destinare 5 miliardi di lire ad interventi sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle mucillagini;

Vista la deliberazione interministeriale del giorno 9 agosto 1989 che ha ritenuto di utilizzare, nell'ambito della predetta somma di 5 miliardi per azioni di sperimentazione, la somma di lire 200 milioni per un «concorso di idee» a livello comunitario per l'individuazione di metodi e sistemi per la minimizzazione degli effetti dei fenomeni eutrofici;

Vista la propria ordinanza n. 18376 dell'11 agosto 1989;

Dispone:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Chiaudani docente di ecologia dell'Università di Milano avvalendosi di due collaboratori, è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta ad attuare nel più breve tempo possibile le procedure di espletamento del concorso di idee citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, sono utilizzati sino ad un massimo di 200 milioni i fondi disposti dall'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 24 agosto 1989, n. 283.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, si provvederà alla determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti al responsabile dell'attuazione della presente ordinanza e ai summenzionati collaboratori.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, non superiore a complessive L. 200.000.000, IVA compresa, è imputata al cap. 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

*Il Ministro:* RUFFOLO

89A4948

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Programma straordinario di Monterusciello per il completamento delle urbanizzazioni secondarie.** (Ordinanza n. 1808/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Viste le ordinanze ministeriali n. 473/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, n. 474/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, n. 475/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, n. 579/FPC/ZA del 2 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1985, numero 580/FPC/ZA del 2 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1985 n. 583/FPC/ZA del 12 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, n. 584/FPC/ZA del 12 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, n. 586/FPC/ZA del 12 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, n. 679/FPC/ZA del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio 1986, n. 680/FPC/ZA del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio 1986, n. 681/FPC/ZA del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio 1986, n. 683/FPC/ZA del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio 1986, n. 694/FPC/ZA del 26 febbraio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 17 marzo 1986, nonché i decreti ministeriali repertorio n. 53 e n. 54 del 4 febbraio 1987, repertorio n. 239 del 7 aprile 1987 con i quali è stata disposta la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a servizio dell'insediamento abitativo di Monterusciello per l'importo complessivo di lire 34.700.000.000;

Vista la relazione tecnica del servizio opere pubbliche da cui risulta che gli importi di spesa già autorizzati con le precedenti ordinanze sono pressocché esauriti ed occorre, per il completamento del programma in corso, un ulteriore finanziamento integrativo;

Considerata l'opportunità di assumere opportuna iniziativa per assicurare il completamento e la funzionalità di tali opere, ed in particolare di quelle di edilizia scolastica e commerciale pubblica, nonché per attrezzare adeguatamente aree esterne da adibire al tempo libero e ad attività sportive e culturali;

Considerato che per le opere già completate sono state realizzate delle economie che possono essere riutilizzate per il completamento ad integrazione delle opere di urbanizzazione secondaria ancora in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie per la migliore funzionalità ed agibilità nell'intero insediamento di Monterusciello.

Art. 2.

Alla predetta maggiore spesa si farà fronte utilizzando le economie realizzate con le ordinanze in premessa indicate, nonché le economie realizzate con l'esecuzione degli alloggi.

Art. 3.

Le predette opere verranno affidate in lotti separati mediante gare ufficiose da esperire tra imprese di fiducia dell'amministrazione, oppure, in caso di necessità, mediante atti aggiuntivi da stipulare con le imprese esecutrici delle opere principali da completare.

Art. 4.

All'esecuzione della presente ordinanza, nonché alla nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori, e delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4942

ORDINANZA 17 ottobre 1989.

**Ulteriore prosecuzione dei compiti di monitoraggio delle zone franose nella provincia di Sondrio colpita dagli eventi alluvionali dell'estate-autunno 1987.** (Ordinanza n. 1809/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1122 del 13 agosto 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1987 e n. 1379 dell'11 marzo 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1988, concernenti i compiti di monitoraggio in oggetto;

Vista la nota n. 839/Segr/AA.GG. in data 10 ottobre 1988 con la quale la regione Lombardia chiede, tra l'altro, il finanziamento della gestione degli impianti di monitoraggio in provincia di Sondrio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 per un importo globale di lire 2.500.000.000;

Visto il verbale della riunione effettuata in data 13 dicembre 1988 con il quale la commissione tecnica Valtellina ritiene assolutamente indispensabile che debba continuare per tutto il 1989 il controllo sui movimenti franosi e le misure dei parametri idrologici in corso in Val Pola ed in Val Malenco da parte della società smes di Pergamo;

Vista l'ordinanza del 7 febbraio 1989, n. 1650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1989 che assegna alla regione Lombardia la somma di L. 1.000.000.000 per la prosecuzione della gestione degli impianti di monitoraggio sulle zone franose in provincia di Sondrio per i primi sei mesi del 1989, rimandando un eventuale ulteriore finanziamento ad una successiva valutazione sulla pericolosità complessiva dei movimenti franosi;

Vista la nota n. 13166 del 26 giugno 1989 con la quale la regione Lombardia richiede la somma di L. 1.000.000.000 per la gestione di detto monitoraggio per l'ulteriore periodo di mesi sei onde garantire la continuità del controllo strumentale approssimandosi la stagione caratterizzata dalla massima aggressività climatica;

Considerato che il disegno di legge-quadro per la ricostruzione nelle zone colpite dall'alluvione del luglio e agosto 1987 in Valtellina, nel quale le attività di monitoraggio potrebbero trovare corretta collocazione, è ancora al vagli del Parlamento,

Ravvisata la necessità di accogliere la suddetta richiesta della regione Lombardia, dato il rischio incombente sulle aree monitorizzate a causa, anche, dei rilevanti apporti idrico-meteorici che stanno caratterizzando la corrente stagione estiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli oneri derivati dalla gestione degli impianti di monitoraggio di cui in premessa è assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

L'onere di cui all'art. 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3.

I compiti relativi all'accertamento della inderogabile necessità degli interventi previsti dalla presente ordinanza e la congruità della relativa spesa, sono di esclusiva competenza della regione Lombardia che dovrà, inoltre, provvedere al controllo ed alla sorveglianza della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio.

La regione Lombardia invierà, altresì, al servizio bilancio e AA. di questo ufficio l'elenco delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività di monitoraggio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

*Il Ministro:* LATTANZIO

89A4943

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO 29 agosto 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto il riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 aprile 1988, per il riordino della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli da 232 a 235, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

*Scuola di specializzazione in oftalmologia*

Art. 232. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 233. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 234. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 235. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 236. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfologia normale e patologia oculare;

*b)* fisiopatologia della visione;

*c)* semeiotica oculare;

*d)* patologia e clinica oculare;

*e)* chirurgia oftalmologica.

Art. 237. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia ed istologia patologica.

*b)* Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

*c)* Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

*d)* Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

*e)* Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 238. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° anno:*

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . . . . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . » 10
anatomia ed istologia patologica . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione . . . . . . . . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° anno:*

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica. . . . . . . . . . . . . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . . . . . . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . . . . » 25
neuroftalmologia . . . . . . . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° anno:*

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . . . . . . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali. . . . . . . . . . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica . . . . . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° anno:*

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftamologia. . . . . . . . . . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 239. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti divisioni, ambulatori, laboratori:

reparto medico, chirurgico, oftalmologia pediatrica;

laboratorio di ecografia, elettrofisiologia, ambulatorio, ortottica, sala operatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 29 agosto 1989

*Il rettore:* BERLINGUER

**89A4885**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 12 settembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 162 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente la istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 maggio 1989, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 332 del 27 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Dopo l'art. 641 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica.

*Scuola di specializzazione in genetica medica*

Art. 642. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi: medico e tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 643. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno in corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 644. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 645. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 646. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* biologica;
*b)* tecnico metodologica;
*c)* genetica;
*d)* medica.

Art. 647. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Biologica:
biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

*b)* Tecnico metodologica:
biometria e metodologia statistica;
genetica medica.
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

*c)* Genetica:
genetica generale;
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

*d)* Medica:
genetica medica generale;
genetica clinica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

Art. 648. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Biologica (ore 220): | | |
| biologia cellulare . . . . . . . . . . . | ore | 60 |
| chimica biologica . . . . . . . . . . . | » | 80 |
| patologia generale. . . . . . . . . . . | » | 80 |
| Tecnico metodologica (ore 80): | | |
| biometria e metodologia statistica. . | » | 80 |
| Genetica (ore 100): | | |
| genetica generale. . . . . . . . . . . | » | 100 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Tecnico metodologica (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| genetica medica | ore | 100 |

Genetica (ore 300):

| | | |
|---|---|---|
| genetica molecolare | » | 70 |
| genetica di popolazione | » | 60 |
| genetica umana | » | 100 |
| immunogenetica | » | 70 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo medico:

Tecnica metodologica (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| citogenetica | ore | 70 |
| oncologia | » | 70 |
| diagnostica prenatale | » | 60 |

Medica (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia della riproduzione | » | 200 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo medico:

Medica (ore 400):

| | | |
|---|---|---|
| genetica clinica generale | ore | 150 |
| genetica clinica speciale | » | 150 |
| genetica clinica prenatale e pediatrica | » | 100 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

| | | |
|---|---|---|
| genetica medica | ore | 130 |
| tecniche citologiche e citogenetiche | » | 100 |
| biochimica clinica | » | 70 |

Medica (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia della riproduzione | » | 100 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

| | | |
|---|---|---|
| endocrinologia e dosaggi ormonali | ore | 80 |
| genetica ematologica | » | 80 |
| diagnostica prenatale | » | 140 |

Medica (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| citogenetica clinica | » | 100 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 648. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di biologia e genetica molecolare;
laboratorio di citogenetica e patologia cromosomica;
laboratorio di patologia genetica;
laboratorio di immunogenetica;
laboratorio di colture cellulari;
laboratorio di biochimica medica;
ambulatori dei centri di consulenza genetica e dei centri di studio e terapia di malattie genetiche specifiche e non.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 12 settembre 1989

MANTEGAZZA

89A4883

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 4 ottobre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 23 giugno 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli 535 e 536, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, che muta denominazione in quella di patologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 642 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata.

*Scuola di specializzazione in patologia clinica*

Art. 643 — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 646, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

*a*) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

*b*) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

*c*) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia clinica, indirizzo immunoematologico» e in «patologia clinica, indirizzo tecnico».

Art. 644. — La scuola ha la durata di cinque anni per gli indirizzi in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo/indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso.

Art. 645. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria con il contributo delle strutture dell'istituto di patologia generale.

Art. 646. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

*a)* patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

*b)* patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

*c)* patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 647. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* metodologia statistica e statistica medica;

*b)* metodologia generale di laboratorio;

*c)* tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

*d)* chimica e biochimica clinica;

*e)* microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

*f)* patologia generale e fisiopatologia;

*g)* immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

*h)* biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

*i)* citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

*d)* chimica e biochimica clinica;

*e)* microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

*f)* patologia generale e fisiopatologia;

*g)* immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

*l)* tecnica e diagnostica immunoematologica;

*m)* organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

*n)* tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

*o)* tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

*p)* tecniche di indagine di fisiopatologia;

*q)* tecniche immunologiche;

*r)* tecniche di indagini genetiche e molecolari;

*s)* tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 648. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

*b)* Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

*c)* Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

*d)* Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

*e)* Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

*f)* Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

*g)* Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

*h)* Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

*i)* Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

*l)* Tecnica e diagnostica immunoematologia.

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

*m)* Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

*n)* Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

*o)* Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

*p)* Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

*q)* Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

*r)* Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

*s)* Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 649. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| statistica medica | ore | 40 |
| organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica | » | 40 |

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche analitiche generali I | » | 40 |
| metodologia biochimica I | » | 40 |

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| chimica biologica | » | 40 |
| biochimica sistematica umana | » | 40 |

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia generale I | » | 80 |

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| immunologia I. | » | 80 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| standardizzazione e controllo dei metodi | ore | 30 |
| radioprotezione | » | 30 |

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche analitiche generali II | » | 30 |
| metodologia biochimica II | » | 30 |

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| analisi biochimico-cliniche I | » | 60 |

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| diagnostica microbiologica e virologica | » | 60 |

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| patologia generale II | » | 60 |

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| immunoematologia I | ore | 50 |

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| patologia molecolare I | » | 25 |
| biochimica patologica | » | 25 |

Monte ore elettivo: ore 400

*3° Anno* - patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| citochimica e citoenzimologia | ore | 25 |
| citopatologia e citogenetica I | » | 25 |

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia dei prelievi | » | 40 |

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche di microscopia ottica ed elettronica | » | 40 |

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

| | | |
|---|---|---|
| analisi biochimico-cliniche II | » | 30 |
| biochimica clinica | » | 40 |

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| diagnostica microbiologica e virologica II | » | 50 |

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia endocrina | » | 30 |
| fisiopatologia generale e speciale I | » | 60 |

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| immunopatologia I | » | 30 |

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| patologia molecolare II | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| biologia e patologia delle ultrastrutture | ore | 25 |
| citopatologia e citogenetica II | » | 25 |

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . . . . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30

enzimologia . . . . . . . . . . . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . . . . . . » 30

immunoematologia II . . . . . . . . . » 20

immunopatologia II . . . . . . . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . » 25

patologia genetica . . . . . . . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

*5° Anno* - patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . . . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

patologia cellulare e tessutale . . . . » 50

patologia clinica speciale . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia . . . . . . . . . . . . . . ore 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . . . . . . . . . . . » 60

immunoematologia . . . . . . . . . . » 50

immunogenetica . . . . . . . . . . . . » 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue . . . . . . » 60

Monte ore elettivo ore 400.

*4° Anno* - patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia . . . . . . . . . . ore 60

immunopatologia . . . . . . . . . . . » 40

immunogenetica . . . . . . . . . . . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . . . . . . . . . . . . . . » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):

fisiopatologia del sangue . . . . . » 80

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale . . . . . . . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

*5° Anno* - patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . . . . . . . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . . . . . . . » 120

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . . . . . . . . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . . . . . » 35

tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . . . . . » 40

tecnica diagnostica microbiologica e virologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . . . . . . . . . » 35

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . . . . . . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale . . . . . . . . . » 25

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . . . . . . ore 35

tecniche enzimatiche . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . . . . . . . . . ore 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologica molecolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica in patologica » 30

tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 650. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori:

biochimica;
biochimica clinica;
biochimica patologica;
microbiologia;
virologia;
parassitologia
unità operativa trasfusionale (Pavia).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 651 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 652. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Art. 653. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 4 ottobre 1989

*Il rettore:* SCHMID

89A4884

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano**
(Formalizzata in data 6 ottobre 1989, n. 3/3309)

Al paragrafo 29 dell'istruzione per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano del 13 dicembre 1961 è aggiunto il seguente paragrafo:

«§ 29-*bis*. In occasione, peraltro, di operazioni di accertamento di un rilevante numero di unità immobiliari urbane, nonché di revisione del classamento, l'amministrazione può procedere alla pubblicazione degli atti con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1970 che approva l'istruzione provvisoria per l'attuazione dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969. n. 679».

Per opportuna conoscenza si trascrive il testo dell'istruzione provvisoria per l'attuazione dell'art. 10 (verificazioni in interi comuni) della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, allegata al decreto ministeriale 20 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970:

*«Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a completamento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969.*

§ 1.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni con le verificazioni ordinarie, o con quelle straordinarie di interi comuni disposte d'ufficio, sono pubblicati a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali che con manifesto ne dà preventiva notizia almeno quindici giorni prima.

Il manifesto dev'essere affisso all'albo comunale e rimanervi continuamente fino a quando la pubblicazione degli atti non abbia avuto termine; deve anche essere affisso per lo stesso periodo nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

§ 2.

La pubblicazione degli atti ha luogo di regola nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, mediante l'esibizione ai possessori inessati della copia dei documenti (note di variazione mod. 14 e simili) che contengono, con le motivazioni, i risultati delle variazioni accertate.

La pubblicazione ha la durata di trenta giorni consecutivi.

Il locale destinato dal sindaco per la pubblicazione resterà aperto nelle ore da questi stabilite; tuttavia, nel caso vi siano pochi possessori o si verifichino altre circostanze particolari, il sindaco può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana nell'ambito dei trenta fissati dalla legge.

La pubblicazione delle variazioni interessanti i comuni capoluogo di provincia e la consultazione degli altri atti di cui al primo comma del paragrafo 2, può avvenire nei locali dello stesso ufficio tecnico erariale anziché in quelli del comune.

§ 3.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, di consultare gratuitamente gli atti del nuovo catasto terreni, del comune censuario relativo, presso l'ufficio tecnico erariale, per desumere ulteriori ragguagli sulla trattazione dei beni anzidetti.

I possessori devono dimostrare all'ufficio la loro qualità di aventi diritto ai beni predetti: se risultano regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento; in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Fra i documenti pubblici di cui sopra, sono compresi gli atti di notorietà o le dichiarazioni sostitutive degli stessi, compilate ai sensi della legge 4 gennaio 1986, n. 15 (articoli 4 e 20).

I possessori interessati devono inoltre riferire all'ufficio tecnico erariale il numero della nota di variazione consultata durante la pubblicazione (primo comma del § 2) e quello della denuncia di variazione a suo tempo presentata, se non accolta.

I possessori possono delegare a procuratori od incaricati di consultare in loro vece gli atti presso l'ufficio tecnico erariale come previsto al precedente primo comma. Il mandato può risultare anche da lettera, con firma autenticata dal sindaco, da consegnare all'ufficio all'atto della consultazione.

§ 4.

Ove dalla consultazione degli atti presso il comune o presso l'ufficio tecnico erariale i possessori traggono motivo per reclamare avverso le decisioni adottate dall'ufficio in conseguenza delle verificazioni, possono produrre motivato ricorso alla commissione censuaria comunale tramite l'ufficio tecnico erariale, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di chiusura della pubblicazione, effettuata per trenta giorni consecutivi, secondo il disposto del § 2.

Qualora invece trattisi di errori materiali, l'ufficio procede alla rettifica senza inoltrare i ricorsi alla commissione.

Se la rettifica può essere subito apportata, non necessita alcuna notifica quando l'interessato assiste alla correzione; diversamente gli viene notificata al correzione stessa non appena questa sia stata eseguita.

I possessori possono delegare procuratori od incaricati, nominati secondo le modalità previste dal § 3, ultimo comma, a presentare in loro vece osservazioni o reclami».

**89A4914**

**Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due società**

Con decreto ministeriale del 21 luglio 1989 la riscossione del carico tributario di L. 312.178.000 dovuto dalla società S.r.l. «Ventilazione industriale Cusano» è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 420.846.000 dovuto dalla società Sbordoni nuova ceramica S.p.a., è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

**89A4890**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società**

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 49.187.400, dovuto dalla Tersan Puglia e Sud Italia S.p.a.» è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 71.348.800, dovuto dalla ditta S.a.s. Benedicti metalli di Benedicti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 131.155.200, dovuto dalla S.p.a. Agizza è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A4891

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Rettifica dei dati anagrafici del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa aziendale Alfa Romeo S.p.a.» a r.l., in Pomigliano d'Arco, in gestione commissariale.**

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1989 è stato modificato il dispositivo del decreto ministeriale 26 aprile 1989, relativamente ai dati anagrafici dell'avv. Domenico Rigitano, commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa aziendale Alfa Romeo S.p.a.» a r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), il quale è nato a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), anziché a Napoli.

89A4892

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.**

IL CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 settembre 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvati con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, i programmi presentati dalle seguenti società:

*a)* programma di ampliamento e ammodernamento relativo allo stabilimento di Anzio (Roma) presentato dalla Colgate Palmolive S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 15.308,9 milioni, è determinato compresa la maggiorazione settoriale in L. 5.773.878.000.

Il finanziamento a tasso agevolato, riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 6.950 milioni;

*b)* programma di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento di Colleferro (Roma) presentato dalla Snia B.P.D. S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 31.150 milioni è determinato, compresa la maggiorazione settoriale in L. 2.376.252.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in L. 7.380.560.000 di cui L. 2.100.000.000 per scorte nei limiti di cui ai commi 5 e 6 del sopracitato art. 63.

*c)* programma di ammodernamento dello stabilimento di Pompei (Napoli) presentato dalla Aticarta S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 14.529 milioni, è determinato in L. 7.315.650.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 13.320 milioni;

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 12 settembre 1989, ha ammesso all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le maggiori spese per investimenti fissi pari a L. 628.600.000 relative al programma della Segest S.p.a. - Weber S.r.l. e Bendix Altecna S.p.a. per l'ampliamento dello stabilimento di Modugno (Bari).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 8.924.700.000 a L. 9.553.300.000, è rideterminato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 2.292.792.000.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 12 settembre 1989, ha rideterminato in L. 11.825.500.000, il contributo in conto capitale riconosciuto alla società Crodo sud S.p.a. con delibera del 27 giugno 1989, per il programma di investimento relativo allo stabilimento di Sulmona (L'Aquila), fermo restando quanto altro previsto nella richiamata deliberazione del 27 giugno 1989.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 12 settembre 1989, ha ammesso all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le maggiori spese per investimenti fissi pari a L. 1.771.256.000 relative al programma della Fiat S.p.a. concernente lo stabilimento di Sulmona (L'Aquila).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 44.374.800.000 a L. 46.146.056.000, è rideterminato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 11.075.053.000.

89A4915

**Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808**

IL CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 19 settembre 1989 ha ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*; della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i seguenti programmi:

*a)* realizzazione del motore CT 7/6 presentato dalla Alfa Romeo Avio S.p.a.;

*b)* realizzazione del motore CT 7/6 presentato dalla Fiat aviazione S.p.a.

89A4916

**Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.**

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 12 settembre 1989 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AUREL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di macchinari per il montaggio superficiale dei circuiti elettronici (Surface Mounting Equipment).

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Modigliana (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 900.241.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 febbraio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

BERTELLO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione delle cassette di sicurezza di un caveau bancario.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.139.291.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

BITELLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche nel settore delle macchine operatrici stradali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Minerbio (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.941.616.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

CIEMMEO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di macchine automatizzate a tecnologia elettronica per le lavorazioni finali delle catene in metallo prezioso (battitura, diamantatura e applicazione maglie finali

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Mussolente (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 466.704.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

CIRCUIT LINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: apparecchiature automatiche per il controllo di circuiti stampati ad alta densità di connessioni ed elevata resistenza di isolamento.

Ammissibilità. (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.668.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

COMBER - COSTRUZIONI MECCANICHE BERGAMASCHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di filtrazione e di essiccazione ad alta affidabilità e flessibilità particolarmente progettati per processi chimici e chimico-fisici tossici, corrosivi e in genere inquinanti e concepiti per essere facilmente integrabili, tramite controlli computerizzati, in processi di produzione che prevedono sistemi di gestione a livello superiore,

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Colzate (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 421.009.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

C.P.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativo impianto containerizzato, modulare e flessibile, per la depurazione di acque reflue e adatto a piccole comunità permanenti o stagionali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Beinasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 276.099.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

DALTON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ausiliari conciari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Limbiate (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 699.296.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 10 novembre 1989.

D.M.C. S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tecnologie e processi per la realizzazione di componenti per hard-disk con incrementata capacità di memoria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Bairo (Torino).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 331.300.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

EMM S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico multidisciplinare integrato per la tessitura di teli a maglia sagomati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Padulle di Sala Bolognese (Bologna).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 753.163.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

EMMEGI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema flessibile di troncatura per profilati metallici e in plastica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Limidi di Soliera (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 469.350.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

I.R.C.E. - INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di un nuovo sistema flessibile integrato per la fabbricazione di fili di rame smaltati di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Imola (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.958.524.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

LEYFORM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: originali metodologie di processo per la produzione di nuove poltrone per ufficio ergonomiche-ortopediche, ottenute con nuovi semilavorati, mediante l'uso di materiali poveri e nuovi collanti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: S. Vendemiano (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.410.580.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 29 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 aprile 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

LONATI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione totale del processo di produzione di maglieria intima mediante nuova macchina circolare a comando elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.572.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1990.

LUXOTTICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo nella produzione di montature per occhiali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino (Belluno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

*a)* credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.772.340.000;

*b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 16 giugno 1990.

MARIO DI MAIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma linea completa per la produzione e la lavorazione delle lastre dotata di massima facilità di programmazione, controllata da microprocessori e asservita da manipolatori, destinati all'industria orafo-argentiera.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Gerenzano (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

*a)* credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 270.174.000;

*b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

MITENI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo utilizzante la fluorazione nucleofila di substrati alogenati e nitrati finalizzato alla produzione di intermedi fluoroaromatici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Trissino (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 922.020.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

O.R.L.A. DI ORLANDONI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare che consenta la generazione dei suoni a sintesi multipla con l'utilizzo di tutte le tecniche di sintesi oggi conosciute ed a costi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Recanati (Macerata).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

*a)* credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 370.606.000;

*b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

PARMA ANTONIO E FIGLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova cassaforte a struttura monolitica e relativo processo produttivo; originale sistema di chiusura e apertura di sicurezza a comando elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Saronno (Varese).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 766.469.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 14 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 5 aprile 1990.

PBV NUOVA SELLA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di una nuova generazione di valvole a sfera ad alta sicurezza destinate a servizi particolarmente gravosi nelle fasi di estrazione, raffinazione e distribuzione di combustibili liquidi e gassosi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Mazzo di Rho (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 892.127.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'Indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

R.C.F. RADIO CINE FORNITURE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nei sistemi di trasformazione e diffusione dell'informazione sonora e visiva rivolta al pubblico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.060.450.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

SABO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti antincendio per la difesa del patrimonio boschivo e la tutela dell'ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Levate (Bergamo).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 729.440.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento dieci anni oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

SALA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la separazione in più stadi e il recupero di materie prime (in particolare minerali e materiali di riciclo).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Serra Riccò (Genova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.265.075.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo per l'ottenimento di famiglie di farmaci a cessione controllata, a mezzo rivestimento di granuli inerti impiegando tecnologie avanzate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.288.705.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1989.

S.E.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: telemonitor ad alta definizione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Ozzano Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.029.087.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SELECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: compatible high definition television system (HDTV).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Vallenoncello (Pordenone).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 40% dei costi ammessi, pari a L. 3.101.600.000, risultante dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 9 luglio 1987;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 40% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge ed al punto sub a) della presente delibera.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SITI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: prototipo di sistema flessibile integrato basato su group technology per fabbricazioni di nuovi riduttori industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Zola Predosa (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.759.738.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 26 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

SIXCOM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema generalizzato di trasferimento elettronico di fondi e di Remote Banking.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.879.165.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

TECNOCONVERT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per applicazione di tecnopolimeri e materiali adesivi di protezione a mascheratura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 aprile 1989.

Luogo di esecuzione: Cornaredo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.044.750.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

TECNOST S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi di collaudo automatico per prodotti elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.194.467.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

TELECONTROLLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione di nuove tecnologie e di innovativi procedimenti di progettazione e fabbricazione di circuiti elettronici ibridi attivi e passivi a film spesso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 696.074.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 marzo 1990

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tai Milano S.p.a., concernente: nuove valvole di sicurezza di tecnologia speciale per particolari applicazioni industriali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Fiber S.p.a., concernente: nuovo controllore programmabile ad autoapprendimento per automezzi industriali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Gefram S.p.a., concernente: sistema di controllo elettronico innovativo basato sul principio della logica distribuita e remotata atto a pilotare macchine operatrici in svariati campi di lavoro in particolare in quello delle materie plastiche.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Gefran S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnocar S.p.a., concernente: interventi innovatrici sui filtri combustibili, acqua ed aria destinati all'impiego su motori diesel.

Modifiche da apportare: .

intestazione del programma alla Gilardini S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della Tecnocar S.p.a.;

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.100.600.000;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnocar S.p.a., concernente: filtro olio RD a filtrazione superfine (doppia filtrazione) per motori a ciclo diesel e benzina destinati all'autotrazione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Gilardini S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della Tecnocar S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Istituto biochimico italiano S.p.a. Giovanni Lorenzini, concernente: sviluppo preindustriale di nuove preparazioni contenenti batteri lattici fattori di riequilibrio del biochimismo intestinale.

Modifiche da apportare:

intestazione del programma al Consorzio I.B.I.

Importo massimo:

*a)* credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 910.116.000, di cui L. 805.453.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 104.663.000 da imputarsi alla quota Sud;

*b)* contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società chimica di Lardarello (S.C.L.) S.p.a., concernente: sviluppo di un processo per la produzione di ipoclorito di calcio ad alto titolo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Samatec società abrasivi e materiali ceramici S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in essa della società chimica di Lardarello (S.C.L.) S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Breda progetti costruzioni S.p.a., concernente: sistemi computerizzati per il controllo del processo, la gestione e la manutenzione di un impianto di trattamento delle acque di scarico urbane.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nuova Breda progetti e costruzioni S.p.a., a seguito del conferimento a questa delle attività aziendali della società Breda progetti costruzioni S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Elettrochimica Marco Ginatta S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di titanio.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società G.T.T. Ginatta Torno Titanium S.p.a. a seguito dell'apporto per concentrazione di tutte le attività e passività del ramo aziendale individuale costituente la «Divisione Titanio» della società.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Elettrochimica Marco Ginatta S.p.a., concernente: nuovo processo per la preparazione della materia prima per la produzione di titanio elettrolitico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società G.T.T. Ginatta Torno Titanium S.p.a. a seguito dell'apporto per concentrazione di tutte le attività e passività del ramo aziendale individuale costituente la «Divisione Titanio» della società.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Agostino Ferrari e C. S.r.l., concernente: nuovi processi produttivi flessibili, altamente automatizzati tramite l'ausilio di componenti computerizzati per l'ottenimento di manufatti plastici tecnopolimeri.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società F.A.S. - Finanziaria acquisizioni strategiche S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della società Agostino Ferrari e C. S.r.l. e successiva modifica della denominazione sociale in Agostino Ferrari S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Filteco S.p.a., concernente: nuovo tipo di impianto ad alta produttività per la produzione contemporanea di 40 e più fili continui polipropilenici.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 giugno 1988 e modificata il 27 giugno 1989, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Anic S.p.a., concernente: innovazione di prodotto, specializzazioni poliolefine.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.

89A4863

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

### Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - seconda emissione.

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - terza emissione.

4) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

Dal 1° novembre 1989 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre maggio 1989/ottobre 1989:

cedola n. 13 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;

cedola n. 12 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 9 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 5,25% netto.

Inoltre, dal 16 novembre 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seconda cedola di interesse relativa al semestre maggio 1989/ottobre 1989 del prestito di cui al punto 4), nella misura del 5,687% netto:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

*Prestiti obbligazionari «1983/1990» prima e seconda emissione e «1985/2000» terza emissione.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto 1989 e settembre 1989 è risultato pari all'11,681%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto 1989 e settembre 1989, è risultato pari all'11,137%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari all'11,50%, equivalente al tasso semestrale del 5,60%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1989/aprile 1990, scadenza 1° maggio 1990, cedola n. 14 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 13 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il quattordicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,40%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 14ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 10,20%;

per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dello 0,90%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 13ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 5,65%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari all'11,318%, equivalente al tasso semestrale del 5,50%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1989/aprile 1990, scadenza 1° maggio 1990, un interesse del 5,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il decimo semestre di vita delle obbligazioni, una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della decima cedola (0,55%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 5,53%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

*Prestito obbligazionario «1988/1996».*

Si comunica che:

*a)* per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di agosto e settembre 1989 è risultato pari al 13,018%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1989, è risultato pari al 12,955%;

*c)* la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,986%, equivalente al tasso semestrale del 6,29%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1989/maggio 1990, scadenza 16 maggio 1990, cedola n. 3, un interesse lordo del 6,70%, pari ad un rendimento del 5,8625% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

---

*N.B.:* I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

**89A4893**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . . L. 145.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . . L. 25.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . . L. 85.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . . L. 25.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . . L. 85.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . . L. 2.400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale . . . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale . . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 5.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli *abbonamenti* deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**
- abbonamenti . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***